

## **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

### **DETERMINAZIONE N. 85 DEL 23 novembre 2023**

**OGGETTO:** Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "*Dote lavoro e Inclusione attiva*"

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Il Commissario Straordinario

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1295 del 22/11/2017 con cui è stato approvato – in attuazione del Piano di inclusione attiva di cui alla D.G.R. Calabria n. 25 del 31/01/2017 – un Avviso pubblico finalizzato a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili, attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva, quali la "Dote lavoro", che prevede l'erogazione di un contributo economico per le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione, in coerenza con l'Asse 8 "Promozione dell'Occupazione Sostenibile e di Qualità" e l'Asse 10 "Inclusione sociale" del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;

**Visti**, altresì, il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 2189 del 19/03/2018, con il quale la Regione ha integrato il suddetto avviso, assumendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, l'onere finanziario delle previste misure di politica attiva, che trova copertura sulla dotazione finanziaria dell'Asse 8 e dell'Asse 10 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e il decreto dirigenziale n. 7629 del 17/07/2018, con il quale ha accertato e individuato risorse finanziarie pari a euro 14.398.876,19;

**Atteso** che la Regione ha sottoscritto con l'Istituto, in data 17 giugno 2019, apposita Convenzione, adottata con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 aprile 2019, per disciplinare le modalità di erogazione degli importi previsti in attuazione dell'intervento di politica attiva del lavoro, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari delle misure, con validità fino al 31 dicembre 2020;

**Atteso** che con nota del 3 gennaio 2023, la Regione Calabria ha richiesto alla Direzione Regionale Calabria dell'Inps una ulteriore collaborazione dell'Istituto per l'erogazione degli importi di cui al POR Calabria FESR FSE 2014-2020, finalizzati all'attuazione delle misure di politica attiva "Dote lavoro e Inclusione attiva";

**Preso atto** che la Convenzione in oggetto prevede che l'attività di erogazione delle predette misure è affidata all'INPS, previo invio da parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari dalla stessa individuati, dei dati utili ai fini dell'effettuazione dei pagamenti e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico della medesima Regione;

**Preso atto** che la Regione Calabria accrediterà, in più rate, preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione delle misure fino ad un massimo di euro 11.699.200,00, quale rimanenza della provvista

finanziaria di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2019, in quanto risorse già impegnate sul Bilancio regionale e non ancora trasferite;

**Preso atto** che per il servizio svolto la Regione riconosce all'INPS l'importo euro 5,31 per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, da imputarsi al capitolo del bilancio finanziario 3E1307004 *"Rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari"*;

**Atteso** che il suddetto importo è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato previa presentazione di fattura elettronica emessa a cura della Direzione Regionale Calabria INPS;

**Rilevato** che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione delle misure;

**Preso atto** che la Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, nei limiti delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all'INPS dalla Regione, e può essere rinnovata per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di note a mezzo posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza;

**Atteso che** l'INPS potrà procedere a completare i pagamenti anche oltre la data di scadenza della Convenzione, per i soggetti individuati e comunicati dalla Regione entro i termini di vigenza della stessa;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

**DETERMINA**

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "*Dote lavoro e Inclusione attiva*".

Il Direttore della Direzione regionale Calabria sottoscriverà digitalmente la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Convenzione per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "*Dote lavoro e inclusione attiva*"**

tra

**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (di seguito "INPS"), CF 80078750587, rappresentato dal Direttore della Direzione Regionale Calabria dott. ...., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. .... del .....

e

la **Regione Calabria** (di seguito "Regione"), CF 80002770792, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare", dott. Roberto Cosentino, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 29/12/2022;

(di seguito congiuntamente "le Parti")

**VISTO**

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l'altro, la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 del 20.10.2015 di approvazione del programma operativo "POR Calabria FESR FSE 2014-2020" ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 che approva il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 recante "*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "*POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per Condizionalità RIS3 Calabria di cui alla D.G.R. n. 302 del 11/08/2015. Approvazione del documento finale "Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente - 2014/2020"*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" (in attuazione della legge n. 328/2000);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 29 giugno 2016 "Approvazione Piano regionale per le Politiche Attive del Lavoro";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 16 novembre 2016 "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali; Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.*"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 30 dicembre 2015 recante "Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria 2016-2018";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il "Piano d'Azione Calabria Occupazione e Inclusione Attiva - Sviluppo dei servizi e delle politiche attive del lavoro in Calabria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014-2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 27 aprile 2017 recante "*Rettifica D.G.R. n. 242/2016. Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria*";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, (di seguito "Codice");
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

#### **ATTESO CHE**

- la Regione Calabria in coerenza con l'Asse 8 "Promozione dell'Occupazione Sostenibile e di Qualità" e l'Asse 10 "Inclusione sociale" del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, intende perseguire:
  - l'Obiettivo Specifico 8.2 "Aumentare l'Occupazione femminile";
  - l'Obiettivo Specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata";
  - l'Obiettivo Specifico 8.6 "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi (settoriali e di grandi aziende)";
  - l'Obiettivo Specifico 9.2 "Favorire l'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili";
- con decreto dirigenziale n. 12951 del 22/11/2017, è stato approvato un Avviso pubblico, in attuazione del Piano di Inclusione attiva (D.G.R. n. 25 del 31.01.2017), finalizzato a sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di Politiche attive quali la "Dote Lavoro" che prevede l'erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione;
- con decreto dirigenziale n. 2189 del 19/03/2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico "Dote Lavoro e Inclusione Attiva" che integra il suddetto avviso;
- la Regione Calabria assume, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, l'onere finanziario derivante dal citato decreto dirigenziale n. 2189/2018 che trova copertura sulla dotazione finanziaria dell'Asse 8 e sulla dotazione finanziaria dell'Asse 10 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 7629 del 17/07/2018, ha accertato e individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro tra le quali quelle oggetto di convenzione tra la Regione medesima e l'Inps, pari a euro 14.398.876,19, in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente;
- l'Inps, con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 aprile 2019, ha adottato la "Convenzione tra l'INPS e la Regione Calabria per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive Dote lavoro e inclusione attiva";
- in data 17/06/2019 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;

- in pari data, la Regione Calabria ha proceduto al repertoriamento della medesima convenzione con n. 5009;
- con decreto dirigenziale n. 468 del 21/01/2021 è stato approvato l'addendum alla convenzione citata;
- in data 15/03/2021 la Regione Calabria ha proceduto al repertoriamento con n. 8850 dell'addendum alla convenzione sottoscritta il 17 giugno 2019 con l'INPS;
- con decreto dirigenziale n. 13044 del 16/12/2021 è stato approvato l'ulteriore addendum alla citata convenzione, per l'erogazione delle indennità di tirocinio;
- in data 20/01/2022 la Regione Calabria ha proceduto al repertoriamento con n. 11028 dell'ulteriore addendum alla citata convenzione;
- con la presente Convenzione la Regione accrediterà preventivamente all'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione di ulteriori misure, fino a un massimo di € 11.699.200,00, quale rimanenza della provvista finanziaria prevista nella convenzione sottoscritta tra le Parti in data 17 giugno 2019, in quanto risorse già impegnate sul Bilancio regionale e non ancora trasferite;
- dette misure di politica attiva si collocano nell'ambito dei programmi e degli interventi di interesse pubblico riconducibili all'insieme delle Politiche del lavoro attuate a livello nazionale;

## **LE PARTI CONCORDANO:**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità della convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, gli importi previsti in attuazione dell'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con risorse pari a euro 11.699.200,00, che costituiscono la rimanenza della provvista finanziaria afferente alla convenzione sottoscritta tra le parti in data 17 giugno 2019, in quanto risorse già impegnate sul Bilancio regionale e non ancora trasferite, di cui al decreto dirigenziale n. 2189 del 19/03/2018, accertate e individuate con decreto dirigenziale n. 7629 del 17/07/2018, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari di tali misure.
2. In particolare, le misure che vengono erogate da INPS, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 11.699.200,00, sulla base di quanto indicato dalla Regione, sono riferite all'attuazione delle seguenti misure di politiche attive:
  - *"Dote Lavoro"*, a valere sull'Asse 8 per interventi di politica attiva a favore di disoccupati e inoccupati come individuati dal decreto dirigenziale n. 2189 del 19/03/2018;
  - *"Dote lavoro-inclusione attiva"*, a valere sull'Asse 10 per interventi di politica attiva a favore di persone con disabilità e maggiormente vulnerabili come specificato nel decreto dirigenziale n. 2189 del 19/03/2018.
3. L'attività di erogazione degli importi legati a tali misure viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico della Regione



Calabria.

## **Articolo 2 Adempimenti delle Parti**

1. La Regione individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l'erogazione delle misure previste dalla Convenzione.
2. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di evoluzioni tecnico-informatiche e sarà scaricabile dal servizio *on-line* "Indennità/Sussidi Enti Autonomi" reperibile nell'ambito del "Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali".
3. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione degli appositi elenchi, ove compilati secondo le specifiche richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario, senza assumere alcuna responsabilità relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione. L'INPS non svolge attività di recupero di eventuali indebiti, né tantomeno assume alcuna responsabilità in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario.
4. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da trasmissioni da parte della Regione non conformi - nei dati e nelle modalità - a quanto stabilito dall'INPS e comunicato alla Regione, non potranno essere imputati all'INPS medesimo.
5. Resta escluso, per l'INPS, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

## **Articolo 3 Regime fiscale**

Le misure previste dalla presente Convenzione costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 600/73, a riconoscere le detrazioni d'imposta relative al periodo e a determinare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

## **Art. 4 Provista finanziaria**

1. La Regione accrediterà, in più rate, anticipatamente, , sulla contabilità speciale di Tesoreria unica n. 1548 intestato a INPS sede regionale Calabria, sezione n. 450 (IBAN IT08Q0100003245450200001548), le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione delle misure previste dalla

presente Convenzione fino ad un massimo di € 11.699.200,00, quale rimanenza della provvista finanziaria di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2019, in quanto risorse già impegnate sul Bilancio regionale e non ancora trasferite. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 6.

2. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dell'indennità e dei rimborsi dovuti all'INPS costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS provvederà a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi degli oneri dovuti dalla Regione.

### **Articolo 5 Monitoraggio e rendicontazione**

L'INPS si impegna a fornire alla Regione, mensilmente, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione e l'accreditamento dell'importo previsto a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

### **Articolo 6 Rimborso oneri**

1. La Regione riconosce all'INPS euro 5,31, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura della Direzione Regionale Calabria INPS.
2. La Direzione Regionale Calabria INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
4. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

### **Articolo 7 Responsabilità delle Parti e contenzioso**

1. E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2.

2. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11.
3. Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente spetta alla Regione.
4. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento delle misure.
5. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.
6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento delle misure di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

## **Articolo 8**

### **Referenti della convenzione**

Con successivo scambio di note le Parti indicano i referenti per l'attuazione della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni in materia di protezione dati personali**

1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da apposito Atto di nomina (Allegato 2).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. E' fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli

previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

6. L'INPS assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

8. Le istruzioni di cui al comma precedente garantiscono il rispetto di quanto, ai fini della disciplina del trattamento è, in ogni caso, indicato al Responsabile dal Titolare, avuto specifico riferimento alle previsioni per il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari dell'art. 9 del Regolamento UE, nonché alle prescrizioni fornite per l'utilizzo delle modalità tecniche da impiegare, siano esse telematiche oppure su supporti cartacei.

9. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

10. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

11. Il Titolare, nei termini di cui all'art. 13 del Regolamento UE, informa gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantisce l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

12. L'INPS si impegna a fornire tempestivamente alla Regione ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto della Regione, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che la Regione adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

## **Articolo 10**

### **Misure di sicurezza**

1. L'INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.
2. In tale ambito l'INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui

dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

## **Articolo 11**

### **Durata**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, e può essere rinnovata per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. L'INPS comunque potrà procedere anche oltre la data di cui al comma precedente a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.

Per la REGIONE CALABRIA

Per l'INPS

## Allegato 1

# Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva

## “Politiche Attive Dote lavoro e Inclusione Attiva”

### Regione Calabria

Versione 1.0 del 29/09/2023

## Contenuti del documento

<a href="#">Modalità di compilazione e trasmissione dei dati</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Caratteristiche generali dei FILE da produrre</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Tipi di FILE ammessi</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Composizione del File</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">Nome e lunghezza del file</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento – sussidio Politiche Attive</a>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<a href="#">NOTE</a> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.

## Modalità di compilazione e trasmissione dei dati

La “**TABELLA\_01**” inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato dei record cui Regioni e Province Autonome devono attenersi per la generazione dei FILE contenenti i dati delle **Richieste di pagamento** per la misura “Politiche Attive Dote Lavoro e Inclusione Attiva”. Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche.

### Caratteristiche generali dei FILE da produrre

- per **FILE** si intende la sequenza completa dei vari tag previsti per l'esposizione dei dati aziendali e individuali così come indicato nel tracciato .XSD e descritto in **Tabella\_01**. Tali FILE sono destinati a contenere i **dati delle richieste di pagamento** per la prestazione di Politica Attiva;
- Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (record), le quali potrebbero essere anche un migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella\_01;
- Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un singolo lavoratore.
- Le richieste devono riguardare la misura "Politiche Attive Dote lavoro e Inclusione Attiva", per la quale la Regione Calabria ha eseguito l'invio.

### Accesso al Servizio Online per l'Inoltro dei FILE all'INPS

I FILE in argomento devono essere inoltrati all'INPS per via telematica, tramite Internet, utilizzando il servizio Online "**Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali**" opportunamente predisposto sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) nell'area "Sistema Informativo percettori prestazioni a sostegno del reddito".

### Tipi di FILE ammessi

Saranno presi in considerazione ed accettati solo ed esclusivamente i FILE predisposti ed inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella specifica sezione del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) sopra indicata.

In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILE devono essere in formato **XML** e devono riportare tutti i tag secondo il tracciato record standard **Tabella\_01**; inoltre devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate in questo documento.

### Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati

- I campi definiti "obbligatori" devono essere obbligatoriamente valorizzati.
- Tutti i tag vanno inseriti nel file .XML, anche nell'ipotesi in cui non siano valorizzati i relativi campi.
- Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri; le date devono essere espresse nella forma gg/mm/aaaa.
- I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore (formato nnnnnn,nn). Nel caso in cui detti campi contengano un importo, questo deve essere espresso nel formato n.nnn.nnn,nn: devono avere la virgola come separatore dei decimali ed eventualmente il punto come separatore delle migliaia.

### Composizione del File

Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella successiva **Tabella\_01**.

### Nome e lunghezza del file

Il nome del file può avere una lunghezza massima di 50 caratteri ovvero completo di tutto il percorso di allocazione sul file system del PC massimo 255 caratteri. Il nome deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto. Ad esempio "Calabria\_Dotelavoro\_gennaio2023.xml"

## TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento – sussidio Politiche Attive “Dote Lavoro e Inclusione Attiva”

Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione Calabria dovrà trasmettere per effettuare il pagamento del sussidio Politiche Attive “Dote lavoro e Inclusione Attiva”.

Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione Calabria i dati anagrafici le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare l’importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di Politiche Attive “Dote lavoro e Inclusione Attiva” per detto periodo.

I beneficiari riceveranno dall’Inps, mediante le predette modalità di pagamento, la prestazione, determinata e calcolata dalla Regione o Provincia autonoma, con cadenza mensile.

Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto resteranno nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta della Regione Calabria.

### TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE “Politiche Attive Dote lavoro e Inclusione Attiva

NOME TAG	Descrizione	Tipo	Lung.	Controllo	Obbligatori o/ Facoltativo	Annotazioni
data_domanda_prestazione	Data di invio della domanda di pagamento sul sistema INPS	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	<b>Obbligatorio</b>	Si noti che la data effettiva di presentazione della domanda sarà in ogni caso quella di arrivo del file con le richieste di pagamento sul sistema INPS
codice_ente_autonomo	CODICE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	100		<b>Obbligatorio</b>	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
descrizione_ente_autonomo	DESCRIZIONE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	120		<b>Obbligatorio</b>	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
matricola_inps_azienda_beneficiario	Matricola Inps dell’Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	24		Facoltativo	
codice_fiscale_azienda_beneficiario	Codice Fiscale/Partita Iva dell’Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	16		<b>Obbligatorio</b> (Partita IVA) <b>Obbligatorio</b> (CF)	Il CF o Piva dell’Azienda che ospita il tirocinante può essere utile, in futuro, per eventuali report statistici che tengano conto di tale informazione. (ad esempio, rilevare quanti tirocinanti ha ospitato una certa Azienda)
ragione_sociale_azienda_del_beneficiario	Ragione Sociale dell’Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	100		Facoltativo	
numero_delibera_ente_autonomo	Numero provvedimento Regione/Prov.	Numerico			<b>Obbligatorio</b>	



	Autonoma					
anno_delibera_ente_autonomo	Anno provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Numerico	4			<b>Obbligatorio</b>
data_esito_delibera_ente_autonomo	Data Esito provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa		<b>Obbligatorio</b> Il dato è indispensabile, ai fini del trattamento fiscale, per la corretta applicazione della tassazione corrente o separata e delle detrazioni fiscali
data_inizio_prestazione	Data Inizio della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa		<b>Obbligatorio</b>
data_fine_prestazione	Data Fine della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa; Non deve essere una data futura		<b>Obbligatorio</b>
durata_prestazione	Numero Giornate Prestazione	Numerico				Facoltativo Numero di giornate di Tirocinio svolte dal Tirocinante nel periodo indicato in domanda
tipo_prestazione	Tipo di prestazione	Stringa	1	.....		<b>Obbligatorio</b>
Cognome	Cognome Beneficiario	Stringa	50			<b>Obbligatorio</b>
Nome	Nome Beneficiario	Stringa	50			<b>Obbligatorio</b>
data_di_nascita	Data di nascita del beneficiario	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa		<b>Obbligatorio</b>
codice_fiscale	Codice Fiscale del beneficiario	Stringa	16			<b>Obbligatorio</b>
comune_nascita	Comune di nascita del beneficiario	Stringa	50			<b>Obbligatorio</b> Nome Comune in chiaro (es. MILANO)
provincia_nascita	Provincia di nascita del beneficiario	Stringa	2			<b>Obbligatorio</b> Sigla provincia
stato_nascita	Stato di nascita del beneficiario	Stringa	50			<b>Obbligatorio</b> Nome Stato in chiaro (es. ITALIA)
indirizzo	Indirizzo di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	250			<b>Obbligatorio</b> L'indicazione del domicilio/residenza è necessaria anche ai fini della domiciliazione del bonifico (cfr. premessa al presente tracciato)
cap	Cap di residenza/domicilio beneficiario	Stringa	5			<b>Obbligatorio</b>
comune	Comune di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	50			<b>Obbligatorio</b> Nome Comune in chiaro (es. MILANO)
provincia	Provincia di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	2			<b>Obbligatorio</b> Sigla provincia

numero_di_telefono_del_beneficiario	Numero di telefono del beneficiario	Stringa	50		Facoltativo	
indirizzo_email_del_beneficiario	Indirizzo email del beneficiario	Stringa	150		Facoltativo	
iban_nazione_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Due lettere maiuscole=IT	Facoltativo	Se l'IBAN non viene indicato il pagamento avverrà a mezzo Bonifico domiciliato; se si vuole l'accredito bancario è necessario indicare l'iban. Si rammenta che, ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2023 il limite per l'utilizzo di denaro contante è pari ad € 5.000.
iban_controllo_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Codice di 2 caratteri numerici di controllo	Facoltativo	==
cin_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	1		Facoltativo	==
abi_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==
cab_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==
conto_corrente_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	12	Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri dovrà essere preceduto da una serie di zeri	Facoltativo	==
importo_lordo_giornaliero_prestazione	Importo lordo giornaliero della prestazione	Numerico		Assume valore = 0	Non Compilare	Non Compilare
importo_lordo_complessivo_da_erogare_al_beneficiario	Importo lordo complessivo della prestazione	Numerico			<b>Obbligatorio</b>	Di regola l'importo è riferito ad una mensilità di tirocinio interamente trascorsa. Il periodo indicato in domanda è preferibile che non intersechi anni contigui.

## NOTE

Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione non comunicherà all'Istituto l'ammontare dell'indennità corrispondente ai predetti periodi.

## Regole di sicurezza

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, ovvero attraverso lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza. Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente; anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico. Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

## **Allegato 2**

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

## **Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento**

La Regione Calabria (di seguito "Regione")

### **VISTO**

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

### **CONSIDERATO**

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali"*.

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *" I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza"*;
- che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

### **PREMESSO**

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione Calabria e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "Dote lavoro e Inclusione attiva";
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione sopra citata (di seguito "Titolare"),

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "Dote lavoro e Inclusione attiva".

L' INPS effettua, nel caso specifico, un trattamento per conto della Regione in qualità di responsabile del trattamento.

L' INPS, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante").

### **Disciplina dei trattamenti:**

#### **compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento**

##### **ART. 1**

#### **Compiti del Responsabile del trattamento**

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del

mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

## **ART. 2.**

### **Modalità di espletamento dei compiti**

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.



- 2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

### **ART. 3**

#### **Persone autorizzate al trattamento**

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei a eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

### **ART. 4**

#### **Controlli e tracciamento degli accessi**

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati a una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

## **ART. 5**

### **Registro dei trattamenti e nomina RPD**

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 L'INPS, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

## **ART. 6**

### **Comunicazione e diffusione dei dati**

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

## **ART. 7**

### **Obblighi di collaborazione con il Titolare**

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Responsabile medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

**ART. 8**  
**Ulteriori disposizioni**

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

**ART. 9**  
**Disposizioni finali**

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS  
per accettazione dell'incarico